



Quale rivista



Non è una rivista giuridica perché non ne ha né la veste né il taglio di stretto rigore. Non è un foglio informativo di cronache giudiziarie perché in giro ce ne sono già troppi e sarebbe vano aspirare a migliorarne la usualmente scarsa qualità. Non è neppure un bollettino istituzionale destinato a un circolo ristretto di soci o di addetti ai lavori... E allora cos'è «Orizzonti della giustizia»? La domanda rimane a risposta aperta e solo il futuro, se riusciremo a mettere insieme la periodicità che ci siamo prefissati e la generosità di chi offre il suo contributo intellettuale, potrà soddisfare la nostra voglia di intestarci una definizione.

Intanto mettiamo insieme alcuni punti senza però pervenire alla somma. Altri addendi, infatti, potranno strada facendo aggiungersi. Oltre all'ambito dei singoli processi, che spesso si rivela un *hortus conclusus*, c'è gran voglia, tra coloro che ne sono stati attori, di comunicare e di mettersi a confronto. Non si tratta di discutere dei torti e delle ragioni, o di andare alla ricerca dei motivi, talora misteriosi, che hanno condotto a una decisione piuttosto che a un'altra. L'aspirazione è quella di spingersi oltre, di comunicarsi sensazioni e talora sentimenti che hanno attraversato il prima, il durante e il dopo... Non vale per tutti, ovviamente. Ma per gran parte dei giovani avvocati sì. E non è un caso se l'idea di dar vita a «Orizzonti della giustizia» proviene proprio da uno di questi, l'avvocato Marco Bottacchiari.

Un altro punto. Nel circondario della giustizia maceratese c'è un fiore di esperienze non facilmente riscontrabile altrove. Al ridimensionamento degli uffici giudiziari, che in fondo dura dall'Unità d'Italia, allorché la Corte d'appello fu trasferita da Macerata ad Ancona, non ha fortunatamente fatto riscontro quello delle facoltà giuridiche delle due università. È lì che si è svolta la formazione di gran parte dell'avvocatura del circondario, è lì che troviamo schiere di docenti che sono diventati (o erano già) giuristi di somma autorevolezza. Non è possibile in questo ristretto spazio evocarne i nomi per non incorrere in incresciose omissioni. Ed è dai due tribunali (ridotti a uno solo nel 2013) e dalle plurime preture del tempo che magistrati, all'epoca solo promettenti, hanno spiccato il volo per affermarsi con autorevolezza presso le corti superiori. Non è un dettaglio: sono convinto che anche questo sarà traccia e guida per la nostra rivista.

Ora iniziamo senza pretese e senza patemi. Non sapevamo cosa ci attendeva neppure quando demmo vita a «Orizzonti della Marca», che per di più è incalzato dalla stringente periodicità settimanale. Eppure sono già passati tredici anni e forse *non erat in votis*.

(Giuseppe De Rosa)

IL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI MACERATA



Un unicum del panorama giudiziario italiano



In occasione della presentazione della nuova rivista dell'Ordine degli avvocati di Macerata, mi preme ringraziare il presidente del Consiglio dell'ordine e tutti i consiglieri per il gentile invito che mi hanno rivolto, in particolare per la richiesta di un'introduzione che rispecchi l'attuale stato del Tribunale di Macerata, che a mio avviso, come tutti gli uffici giudiziari del distretto, rappresenta un *unicum* del panorama giudiziario italiano, contrassegnato spesso, quest'ultimo, da situazioni di forte contrasto tra magistratura, a titolo individuale o associato e avvocatura, talora sfociato in episodi di dura critica, da una parte o dall'altra, verso le prese di posizione dell'altra categoria, viste in termini di avversione, quando non di sterile contrapposizione, a tutto discapito degli interessi dei cittadini, che invece dovrebbero essere ugualmente soddisfatti da entrambe le categorie per la realizzazione della comune finalità di rendere giustizia.

Nel nostro tribunale gli sforzi comuni dei rappresentanti dei magistrati e degli avvocati hanno consentito di realizzare, almeno secondo la mia visione spero condivisa da altri, un contesto nel quale i frequenti incontri, prevalentemente, ma non soltanto, di studio e di riflessione sulle problematiche più attuali, hanno incentivato l'aspetto della collaborazione tra le due funzioni, senza dimenticare diversità di ingresso e di formazione, ma sempre improntate al reciproco rispetto delle regole e di quel *fair play* che d'ordinario, dovrebbe

consentire di realizzare in modo compiuto la funzione giurisdizionale.

Comune intento che si è realizzato: sia ad esempio, nell'ambito del trattamento giudiziario delle disabilità e delle relative indennità spettanti ai professionisti, sia nell'ambito dei numerosi convegni di studio, organizzati in collaborazione con l'Università di Macerata e di quella di Camerino, entrambe istituzioni di rilevante prestigio nazionale, anche attraverso incontri residenziali in alcune delle belle strutture, civili e/o religiose, che questa bella regione mette a disposizione delle categorie interessate.

La rivista deve consentire – considerato anche il numero e la professionalità di giovani e bravissimi magistrati che operano presso questo tribunale – di ospitare contributi giurisprudenziali di rilievo, spesso legati a nuove interpretazioni delle più recenti normative (faccio riferimento particolare, nel settore civile del quale normalmente mi occupo, al diritto di famiglia e a quello delle procedure concorsuali, campi nei quali vengono quotidianamente sperimentate nuove soluzioni giurisprudenziali a problemi raramente trattati dai tribunali italiani), che possono giustificare anche note di commento o l'indicazione di analoghi riferimenti di merito, redatti da altre giovani leve dell'avvocatura o del mondo universitario.

Sebbene le riviste giuridiche siano, soprattutto quelle redatte su carta secondo i metodi tradizionali, in parte superate e sebbene l'uso sempre più indiscriminato dell'intelligenza artificiale sia da considerarsi poco condivisibile, tuttavia residua a mio avviso uno

spazio per metodi più tradizionali di analisi giuridica, soprattutto se legati al territorio e alla giurisprudenza locale, in modo tale che essi possano dar luogo a precedenti significativi, d'indubbia utilità per il migliore esercizio delle funzioni giurisdizionali attribuite all'avvocato o al giudice. Invero, è proprio nell'ambito territoriale che si misura la capacità di dar voce alle esigenze della collettività nella quale operano i giuristi e si deve realizzare quel controllo sociale sulla loro attività, che appare giustificato, a mio avviso, dal notevole impatto sociale che entrambe le funzioni rivestono in concreto.

È con tale augurio, non formale, che rivolgo, nella mia qualità di presidente del Tribunale di Macerata, il mio plauso all'iniziativa del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Macerata, sperando che si realizzino tutti i positivi auspici che contraddistinguono sin dall'inizio la rivista per le caratteristiche e le indubbie capacità di analisi e interpretative dei suoi redattori.

(Paolo Vadalà) *

* Presidente del Tribunale di Macerata

supplemento a Orizzonti della Marca
registrazione tribunale Camerino n. 2 del 2013

DIRETTORE RESPONSABILE
Giuseppe De Rosa

VICE DIRETTORE SPECIALE
Marco Bottacchiari

AMMINISTRATORE E RESP. PRIVACY
Carlo Panunti

PROPRIETARIO
associazione culturale
"Orizzonti della Marca"
via Ugo Betti n. 42 - Camerino
c.f. 90012770435
partita Iva 01824120438

STAMPATO IN PROPRIO
mediante fotocopiatrice digitale
rivista@ordineavvocatimacerata.it

Uno sguardo sulla professione che cambia



Con questo primo numero prende vita «Orizzonti della giustizia», la rivista che l'Ordine degli avvocati di Macerata ha voluto dedicare all'avvocatura del nostro territorio. Si tratta di un progetto nato per rispondere a un'esigenza concreta: offrire ai colleghi maceratesi uno strumento agile e affidabile per orientarsi tra le trasformazioni, sempre più rapide, che interessano il diritto e la professione forense.

Chi esercita questa professione sa quanto sia difficile, nella quotidianità dello studio, trovare il tempo per un aggiornamento realmente approfondito. Le fonti sono numerose e non sempre calibrate sulle esigenze specifiche di chi opera in un contesto come il nostro. «Orizzonti della giustizia» nasce per colmare questo spazio: uno strumento pensato dall'Ordine per i propri iscritti, che affianchi all'informazione istituzionale uno spazio di riflessione seria e ponderata sulla nostra professione.

La rivista si articolerà, numero dopo numero, attorno ad alcune direttrici principali: 1) l'approfondimento normativo e giurisprudenziale delle questioni di maggiore interesse per i colleghi del nostro foro; 2) l'informazione deontologica e le comunicazioni istituzionali dell'Ordine; 3) il confronto su temi di attualità che investono la professione, dalle riforme del processo alla trasformazione digitale degli studi legali; 4) uno spazio aperto al contributo dei colleghi, perché la rivista sia davvero espressione della nostra avvocatura e non soltanto una voce dall'alto.

Su quest'ultimo punto vorrei insistere. Il valore di una rivista dell'Ordine si misura dalla partecipazione che riesce a suscitare. Invito quindi tutti i colleghi, senza distinzione di anzianità di

iscrizione o di ambito di specializzazione, a proporre contributi: note a sentenza, riflessioni su prassi degli uffici giudiziari maceratesi, approfondimenti su istituti di particolare complessità applicativa, resoconti di convegni o iniziative formative. Sarà compito della redazione garantire, per ogni testo pubblicato, la verifica delle fonti citate e la correttezza dei riferimenti normativi e giurisprudenziali, nel rispetto del rigore che questa rivista intende avere come tratto distintivo.

Non possiamo ignorare, in questo primo numero, che la professione forense sta attraversando una fase di trasformazione significativa. L'evoluzione del processo civile e penale, l'impatto delle tecnologie digitali e degli strumenti di intelligenza artificiale sull'organizzazione del lavoro negli studi, i nuovi obblighi in materia di protezione dei dati e di *compliance*: sono tutti temi che toccano concretamente il modo in cui, ogni giorno, esercitiamo la nostra funzione. «Orizzonti della giustizia» vuole essere anche il luogo in cui affrontare questi temi con equilibrio, distinguendo sempre, con onestà intellettuale, ciò che è già diritto vigente da ciò che resta ancora oggetto di discussione o di semplice opinione.

Un ringraziamento sincero va a chi, all'interno del Consiglio dell'ordine e tra i colleghi che hanno collaborato alla progettazione di questo primo numero, ha reso possibile questo progetto. È un lavoro che continuerà a richiedere l'impegno di molti, ed è per questo che rinnovo l'invito a tutta l'avvocatura maceratese a farsi parte attiva di questa iniziativa. Auguro a questa rivista un percorso lungo e utile alla nostra comunità professionale, e a tutti i lettori una buona lettura di questo primo numero.

(Paolo Parisella) *

* Presidente dell'Ordine degli avvocati di Macerata

Nella valorizzazione delle differenze



Ho appreso dell'iniziativa dell'Ordine degli avvocati di Macerata con grande piacere e con vivo interesse. Ritengo che prevedere la costituzione di uno stabile luogo di confronto tra avvocatura, magistratura e accademia vada nella direzione giusta e lo dico da magistrato che da anni è convinto che non apparteniamo a tre mondi che non comunicano o che, addirittura, si guardano con diffidenza. Abbiamo, infatti, uno spazio molto vasto in cui i nostri diversi punti di vista, che solo in aula possono (ma non debbono) raggiungere momenti di dialettica anche molto accesa, hanno la possibilità di concorrere al miglioramento di quello che è, in primo luogo, un servizio che tutti (e i magistrati per primi) dobbiamo offrire ai cittadini, nella consapevolezza delle molte attese che essi ripongono sulle decisioni delle controversie civili o dei processi penali.

Le chiusure non aiutano ed è proprio per questo che a Macerata in questi anni abbiamo

cercato e continueremo a cercare di sperimentare modalità di intervento sul sistema. Ci siamo confrontati durante la campagna referendaria e grazie all'Ordine degli avvocati vogliamo, tutti insieme, offrire ai giovani che intendono intraprendere le nostre professioni momenti di riflessione nella palestra della formazione. E ciò nel rispetto dei diversi ruoli, anzi nella valorizzazione delle differenze che esistono e che è giusto che esistano tra chi insegna e i "pratici" che nei rispettivi studi e uffici preparano le proprie argomentazioni.

La creazione di una rivista consentirà di fare un ulteriore passo avanti nell'offerta a tutti i soggetti interessati di un dialogo sull'amministrazione della giustizia nel nostro territorio. Spero che l'Ufficio che dirigo riuscirà ad offrire il proprio contributo e, per quanto mi riguarda, garantisco il mio impegno in prima persona. Con la convinzione che l'iniziativa raggiungerà i migliori risultati, auguro a tutti noi buon lavoro.

(Giovanni Fabrizio Narbone) *

* Procuratore della Repubblica di Macerata

Perché una rivista, oggi

Nelle stanze degli studi legali si va compiendo, silenziosa eppure già rapidissima, una rivoluzione della quale, contrariamente a quanto di consueto accade, riesce a misurare per intero la portata perfino chi la vive da protagonista. L'ingresso dell'intelligenza artificiale nella pratica forense non è infatti l'ennesimo aggiornamento tecnologico cui la professione sia chiamata ad adattarsi: è un capovolgimento di segno copernicano, probabilmente più radicale di quanto non fu, a suo tempo, l'avvento del computer. Quella, a pensarci bene, fu una rivoluzione di strumenti; questa si va rivelando, sempre più chiaramente, una rivoluzione di metodo.

Ebbene, in un simile scenario, ove tutto concorre, ancor più che alla velocità, all'immediatezza, l'idea di inaugurare una rivista - cartacea, per giunta - poteva apparire, a un primo sguardo, un'impresa inutile o comunque, se non anacronistica, quantomeno *démodé*. È accaduto invece l'esatto contrario: l'interesse che il foro ha riservato a questa iniziativa, e l'attesa che l'ha preceduta, sono stati sorprendentemente ampi. Credo di poterne indovinare le ragioni.

In un contesto "fluidico", fatto di rapporti superficiali, di comunicazioni istantanee e di informazioni bulimiche, in cui la risposta è tenuta ad arrivare subito, con quella subitanità che spesso non può che tradursi in superficialità, una rivista può restituire invece il lusso di un tempo altro. Il tempo che la scrittura pretende per farsi ponderata, che la lettura ri-

un'epoca sceglievano di depositare le proprie conquiste e le proprie domande.

Le pagine che andiamo licenziando, prima tappa di un'esperienza editoriale del tutto inedita per il nostro Ordine, non rispondono dunque a un vezzo culturale, ma a un proposito ben preciso: offrire un luogo dove riflettere, approfondire e soprattutto dialogare con la calma che le cose serie, ma non meno quelle più leggere, richiedono. Un dialogo che vorremmo anzitutto tra avvocatura e magistratura, che le cicliche e deleterie fratture degli ultimi decenni hanno spesso indotto a guardarsi con sospetto reciproco, ma che oggi più che mai è necessario tornare a pensare unite in un comune destino.

Il confronto che questa rivista si propone di vivacizzare guarda poi al mondo accademico, dove il nostro territorio può vantare una condizione tutta privilegiata: la compresenza di due antiche università, Camerino e Macerata, entrambe con facoltà giuridiche di lunga e solida tradizione. Una ricchezza che una collaborazione sempre più stretta può tradurre in iniziative di grande respiro, come ha dimostrato la *summer school* dedicata ai praticanti, celebrata, lo scorso mese di settembre, nel suggestivo eremo del Beato Rizziero, promossa dalla Scuola forense maceratese, proprio con la collaborazione di entrambe le università.

Questo progetto, pur unanimemente incoraggiato dal Consiglio dell'ordine, dal suo presidente e dalla Fondazio-

grafia, fecero saltare i piombi con cui allora si componevano le pagine a stampa e bruciarono in piazza le copie che trovarono. Da Bittarelli ha ereditato soprattutto l'amore, che in lui lambisce l'ardore, per Camerino, terra dall'inesauribile fascino perché immersa nella storia da millenni, oggi, come sempre, depredata; oggi, più di sempre, sventurata. Non possono, dunque, che essere grandi e legittime le nostre aspettative per la neonata rivista posta sotto una tale direzione.

Ogni iniziativa per riuscire però ha bisogno del concorrere di più condizioni che nel nostro caso mi paiono tutte felicemente realizzate. La sensibilità e la vicinanza, mai interrotte, di un presidente del tribunale e di un procuratore a tutte le iniziative del foro. Uomini non comuni che, con il loro stile, sanno dimostrare come sia la persona a dare autorevolezza al ruolo che ricopre e non il contrario. Il rapporto cordiale con una magistratura preparatissima e disponibile. Le rituali eppur non scontate benedizioni degli "anziani saggi". L'entusiasmo, altrettanto non affatto prevedibile, di alcuni giovani, come i praticanti Gloria Scuffia e Gianmarco Storani e, infine, un comitato di redazione composto da colleghi colti e intelligenti. E, dunque, in conclusione, come sarà *Orizzonti della giustizia*? Difficile dirlo fin da ora, perché saranno i lettori, prima ancora che gli autori, a dettarne col tempo lo stile e i contenuti. Molto probabilmente non sarà mai una rivista scientifica, ma

Un titolo nel segno delle sfide che attendono l'avvocatura

Quest'anno è particolarmente importante per la storia dell'avvocatura perché lo scorso 28 luglio è stata approvata la legge delega n.137 per la riforma dell'ordinamento professionale forense, che ha riaffermato e rafforzato i valori tradizionali della professione legale, rimettendo al centro la funzione dell'avvocato come garante dei diritti della difesa e nel contempo ha dettato principi che dovranno rendere la professione adeguata alle sfide del presente, ora che registriamo l'irruzione della IA anche nell'attività forense, così intendendo delineare l'avvocatura del futuro. Molto significativa è la scelta compiuta dal Consiglio dell'ordine di Macerata di far rinascere una rivista cartacea generalista che rappresenti la giustizia del nostro territorio.

Del resto la cultura giuridica è molto viva nel territorio maceratese, che vanta ben due storiche facoltà di giurisprudenza, a Camerino e a Macerata, interpreti di una didattica particolarmente adeguata ai tempi e vicina agli studenti, con un'atmosfera di «città di studi universitari» con rapporti diretti professore allievi, derivato proprio dalla loro lunga tradizione di insegnamen-

ordinamento: non c'è uno stato di diritto senza un'avvocatura libera, indipendente e autorevole; l'autorevolezza le deriva dall'art. 24 della Carta costituzionale, che ha sancito l'invulnerabilità del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento, per cui l'avvocato attraverso la difesa di una parte nel giudizio diviene il garante del rispetto del diritto di difesa stesso e quindi dell'attuazione del quel principio.

Se i numeri degli iscritti sono in diminuzione non importa, perché gli avvocati forse erano in precedenza in numero sovradimensionato rispetto alle esigenze degli utenti della giustizia, e questa rivista è un segnale forte e incoraggiante per chi svolge l'attività forense e per chi aspira a svolgerla, alimentando un dibattito culturale-giuridico, accogliendo la voce di tutte le diverse avvocature del territorio, perché se è vero che i principi fondanti della professione legale, quali libertà, indipendenza, competenza, dignità sociale sono comuni a tutti gli avvocati, è altrettanto vero che lo svolgimento dell'attività difensiva si concretizza in diverso modo a seconda del ramo del diritto principalmente esercitato o del-



Macerata, via Garibaldi, la vecchia sede del tribunale, abbandonata nel 1973 (foto ANDREA PETINARI)



Macerata, via Pesaro, la nuova sede del tribunale vista dal parcheggio sottostante (foto LUCA GIRARDINI)

to; due università che sono sempre state e sono in rapporto sinergico con l'avvocatura marchigiana e la nascita di questa nuova rivista giuridica lo dimostra.

Il titolo prescelto, «Orizzonti della giustizia», è al contempo poetico (e non poteva essere altrimenti nella nostra terra che continua a nutrirsi del pensiero leopardiano, così dimostrando che la professione forense è sempre basata sulla cultura che ne costituisce linfa vitale) e concretamente progettuale (perché l'orizzonte è la linea dove arriva il nostro sguardo, che separa la parte visibile da quella non visibile) e quindi è un titolo veramente rappresentativo delle sfide che attendono l'avvocatura, in un mondo ove principi di diritto, che sembravano ormai diventati un patrimonio comune a tutti, sono stati dimenticati e, a volte, calpestati, un mondo ove la tecnologia avanza anche prepotentemente, per cui è necessario interrogarsi sul modo e sugli effetti del suo utilizzo, è ancor più urgente provare a immaginare il futuro dell'avvocatura (al di là della siepe leopardiana) analizzando lo stato della giustizia nel presente, ma facendo tesoro degli insegnamenti del passato.

La nascita di una rivista cartacea dell'avvocatura in questo periodo storico è un segnale importante di legame con la tradizione e presenza attiva nella società civile, anche perché la riforma dell'ordinamento forense non è una mera riorganizzazione dell'attività professionale, contiene elementi importanti di modernizzazione, ma riafferma un principio fondamentale del nostro

la diversa specializzazione conseguita per cui un «avvocato di impresa», sarà diverso da un «avvocato penalista» o da un avvocato specializzato in diritto di famiglia o in arbitrato internazionale e così via, ma ognuno di loro svolgerà con competenza e passione l'attività professionale, fondando le radici nei principi che da sempre sono patrimonio dell'avvocatura.

Non privo di rilievo è il fatto che questa rivista rinasce nell'anno in cui si festeggia il centenario della istituzione del Consiglio nazionale forense (CNF); tale anniversario verrà celebrato svolgendo un Congresso giuridico di formazione forense, in Roma, la cui sessione plenaria avrà come tema: «Il ruolo dell'avvocato nella giurisdizione che cambia, nella società che si evolve e nel mutato contesto globale». Sarà l'occasione in cui l'avvocatura si interrogherà sul suo presente e sul suo avvenire perché vuole essere soggetto attivo e partecipe della società anche nello scenario globale, sempre per garantire la difesa del cittadino e rendere effettivi i diritti di libertà, tutelati dalla nostra Costituzione in ogni contesto. Per raggiungere tali scopi, sarà necessario gettare lo sguardo del pensiero al di là della «siepe leopardiana» limitante il nostro orizzonte e immaginare il futuro della professione, in modo di farle sempre conservare e ancor più sviluppare la tutela dei diritti in ogni contesto e sono fiduciosa che la rivista «Orizzonti della giustizia» diverrà una palestra di pensiero giuridico illuminante per noi avvocati marchigiani.

(Francesca Palma)



Camerino, piazza Mazzini. Anno 1966, l'abbattimento della «Residenza vecchia», sede dell'antico comune medievale, sulle cui fondamenta fu costruito il palazzo di giustizia



Il palazzo di giustizia di Camerino, inaugurato il 18 maggio 1966 e che ha cessato la destinazione a seguito della soppressione del tribunale (13 settembre 2013)



Giugno 2022: il palazzo di giustizia di piazza Mazzini, gravemente lesionato dal terremoto del 26 e 30 ottobre 2016, viene demolito

chiede per essere davvero assimilata, che il confronto esige per non ridursi a un semplice scambio di battute. Del resto la storia stessa del genere racconta questa vocazione alla lentezza feconda. Le riviste, che l'Ottocento aveva già visto nascere come organi istituzionali o come fogli d'impegno civile, conobbero nel secolo successivo una fortuna tale da essere annoverate dalla critica fra le forme letterarie autonome; furono, in altre parole, il luogo in cui la cultura e la scienza di

ne forense, è stato però possibile realizzare solo grazie alla sensibilità della direzione di *Orizzonti della Marca*, alla quale non ci si stancherà mai di esprimere gratitudine. E dunque una nota gratulatoria all'avv. Giuseppe De Rosa, il quale per tutta la vita ha ipotecato i pochi scampoli di tempo che la nostra professione - esaltante ma tirannica - risparmia, al giornalismo e alla ricerca storica, così da poter essere a pieno diritto annoverato in quella schiera, impressionante per ingegno, di studiosi che germoglia dal Lili, passa da Camerini, Turchi, Savini, Santoni, Conti, Feliciangeli, per giungere a Bocanera, Falaschi e Bittarelli. E proprio da quest'ultimo, del quale fu diretto allievo, ereditò il rigore della ricerca storica, l'arte della parola scritta e, ovviamente, la direzione dell'*Appenino camerte*, giornale così libero che all'indomani della marcia su Roma, quando ancora si chiamava *In cammino*, fu bersaglio dei fascisti che, occupata *manu militari* la tipo-

resterà, più modestamente e più utilmente, uno strumento di approfondimento; non un bollettino d'informazione, ma un luogo di dialogo sulle iniziative e gli avvenimenti del foro; non un interesse tematico esclusivo, ma uno spazio aperto agli argomenti che più stanno a cuore alla comunità forense. Si spera, peraltro, possa diventare, presto, anche il luogo in cui avviare finalmente una compilazione organica della storia dell'avvocatura locale, restituendo ciò che custodiscono gli archivi del nostro Ordine. Un luogo di memoria, prima ancora che di cronaca, per ricordarne i protagonisti. Potrà essere anche altro: dipenderà, come sempre accade alle riviste vive, da chi sceglierà di abitarne le pagine. Con grandi aspettative e con entusiasmo, consegniamo dunque al foro maceratese questo primo numero non come un punto d'arrivo, ma come un principio: la prima pagina di un dialogo che ci auguriamo lungo e vivo.

(Marco Bottacchiari)



Disegno di ALESSANDRO SAIO GIAMPAOLETTI

PROSSIMO NUMERO

- M. BOTTACCHIARI *Sulla proposta di legge regionale per l'accesso all'amministrazione di sostegno*
- A. BUTI, *La città che poggia sulle pergamene*
- F. PALMA, *La riforma dell'ordinamento forense, altre note*
- C. FRATICELLI, *La reinvenzione della logica giudiziale nell'era dell'AI*

La lunga estate calda delle carceri italiane



Sulla destra: l'ingresso del carcere di Camerino pochi giorni dopo il terremoto del 2016

Ci stiamo lasciando alle spalle una torrida estate, la più calda a memoria d'uomo, ci dicono gli esperti. E l'estate è il momento in cui il sole, alzando le temperature, rende l'inferno del carcere, se mai possibile, ancora più disumano e invivibile.

I dati sono tristemente noti e autoevidenti: oltre 65.000 detenuti a fronte di poco più di 46.000 posti disponibili, con un tasso di affollamento del 142% in condizioni di vita degradanti, aggravate dal caldo estremo, dalla mancanza di aria condizionata e dalla scarsità di ventilatori; strutture spesso fatiscenti e inadatte a garantire la dignità minima prevista dalla Costituzione. L'estate, con la riduzione del personale e quindi delle attività trattamentali, acuisce la sofferenza e la disperazione: prova ne sia il numero di suicidi (45 nei soli primi mesi del 2026) che viene registrato dalla cronaca, numero che al pari delle temperature tocca ogni anno vette mai raggiunte prima, segno di un forte disagio e di una mancanza di speranza fra i detenuti. Il quadro, di per sé drammatico, si arricchisce con la diffusione del disagio psichico intramurario, con il 46,5% dei detenuti in terapia psichiatrica.

Chi, come gli avvocati, i magistrati, il personale e i volontari, vive abitualmente intorno al carcere conosce benissimo questo mondo disumano ed è sicuramente in grado di suggerire quei piccoli e grandi rimedi che potrebbero migliorare di molto la vita dei detenuti assicurando loro un minimo di dignità. Ovvero quel diritto che spetta a ogni persona, anche se ristretta in carcere, indipendentemente dal reato che ha commesso o per il quale attende il giudizio; e ciò nonostante il dolore che i suoi crimini hanno creato a vittime innocenti. Il mantenimento dei contatti con familiari, il lavoro, le attività ricreative, sono medicine vitali per la salute mentale di una persona ristretta.

Ma il dato su cui riflettere è la indifferenza collettiva che governa la realtà delle carceri italiane: pochi hanno idea veramente di cosa ci sia realmente dietro le sbarre di istituti di pena, tenuti nascosti all'occhio umano e relegati in zone periferiche. Luoghi lontani, spesso collegati da percorsi stradali tortuosi e difficilmente percorribili, dai quali traspaiono, già dall'esterno, squallore e desolazione.

Non cadremo nella tentazione, in questo spazio concessoci, di entrare nel dibattito sulla moltiplicazione di reati, sulla richiesta di sicurezza e di soluzioni punitive ai problemi che le nostre città vivono ormai quotidianamente. Né ci lasceremo lusingare dall'impulso di ribadire quanto sia assurda la corsa al carcere come unico rimedio ai delitti di genere, per non parlare dell'invocazione populista della pena a vita quale unica risposta sanzionatoria adeguata a pareggiare i conti con le vittime di questi orrendi crimini.

La penna correrebbe volentieri anche a scrivere della classe dirigente di questo Paese, per domandarsi cosa si faccia per prevenire tragedie quotidiane in quelle trappole infernali di cemento. Sappiamo bene, e gli «Stati generali della esecuzione» ce lo hanno spiegato, che il carcere non è assolutamente una priorità politica. Anche le recenti iniziative legislative, volte a consentire l'espiazione della pena fuori dal carcere per i tossicodipendenti, sono insufficienti a risolvere, su scala generale, i problemi dei detenuti e a preservare il rispetto della loro dignità e con essa della dignità dello Stato che li ha in custodia e li sorveglia. Le strutture rimangono fatiscenti e inadatte a garantire un trattamento umano e soprattutto, non rendono possibile la rieducazione del condannato alla quale, secondo la Costituzione, deve tendere la carcerazione. Al di là del fatto che il buon esito del percorso di risocializzazione spegne la tentazione alla recidivanza.

Anche se risolvere questi problemi alla radice non è alla nostra portata, ciò non toglie che abbiamo molto da poter fare. Noi avvocati penalisti, con la visita agli istituti penitenziari, anche con un concerto dedicato ai detenuti di Montacuto, ci siamo spesi per incontrare la umanità che abita quei luoghi e offrire un momento di speranza e di normalità. Pur nella ristrettezza di risorse e nella urgenza permanente, contiamo di poter fare qualche cosa.

È cronaca recente l'incontro, tenutosi nel Tribunale di Macerata, fra magistrati avvocati, garanti e rappresentanti del comune, in cui si è discusso di carcere. Ne è uscito un programma, ovvero quello di promuovere presso il ministero la realizzazione di una nuova struttura nel nostro territorio.

Macerata, con il suo circondario, è forse l'unico tribunale d'Italia in cui non c'è un carcere. Una anomalia che rappresenta un costo quotidiano per i detenuti, allontanati dal giudice naturale e dai loro affetti; ma anche per i familiari, i giudici e da ultimo anche per noi avvocati, costretti a trasferte e lunghe trafile. Questa distanza in taluni casi si traduce nella dematerializzazione del contatto fra imputato e giudice, sostituito dal collegamento a distanza dal luogo di detenzione. Si tratta dell'inizio della spersonalizzazione e della perdita delle speranze per chi affida, a quella breve finestra di giurisdizione, l'unica possibilità di ottenere miglioramenti nella propria condizione e anche la libertà. Sappiamo di incontrare resistenze e che le incontreremo ancora: ma non siamo forse temprati a tali difficoltà?

(Paolo Giustozzi)

Giurisdizione, un'impresa comune

Il dibattito sulla giustizia italiana si regge da tempo su una grammatica dell'antagonismo. Il giudice lamenta la prolissità degli atti, l'avvocato la lentezza e l'imprevedibilità delle decisioni, il personale di cancelleria si sente l'anello invisibile e sovraccarico della catena. Ciascuno ha le proprie ragioni, ma le responsabilità finiscono spesso per rimbalzare da un soggetto all'altro e la giurisdizione, che è un servizio reso al cittadino, viene vissuta come un campo di battaglia tra ruoli. La scommessa dovrebbe essere quella di cambiare prospettiva: la giurisdizione è una funzione condivisa, alla cui qualità concorrono magistrati, avvocati e personale amministrativo, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e con responsabilità non delegabili. Alleanza non significa sfumare le differenze, né cedere senza terzietà del giudice o sull'indipendenza della difesa. Significa cooperare lealmente là dove gli interessi convergono. E convergono spesso: tutti vogliono una giustizia tempestiva, di qualità, fondata su decisioni motivate e comprensibili, assunte entro tempi ragionevoli.

Il primo luogo istituzionale di questa cooperazione è il Consiglio giudiziario. Accanto ai magistrati siedono componenti avvocati e professori universitari. Il tavolo comune tra magistratura e avvocatura non dovrebbe esaurirsi nell'espres-



Padova, Cappella degli Scrovegni. Giotto di Bondone, L'allegoria della giustizia, affresco, 1306

sione dei pareri, ma costituire uno spazio stabile di confronto sull'organizzazione degli uffici del distretto, sulle loro criticità e sulle possibili soluzioni.

La riforma dell'ordinamento giudiziario del 2022 ha rafforzato il contributo dell'avvocatura, che talvolta è stato vissuto erroneamente come un'intrusione, anziché come un prezioso apporto di esperienza sul campo e di competenza professionale. Questo confronto presuppone, naturalmente, lealtà, professionalità e rispetto dei rispettivi ruoli e delle reciproche autonomie.

Negli stessi tribunali, la costituzione di tavoli permanenti tra magistrati, avvocati e personale amministrativo può contribuire a una maggiore efficienza dell'organizzazione, al rispetto dei ruoli e alla condivisione delle problematiche e delle relative soluzioni. Da questi percorsi possono nascere buone prassi, protocolli e modalità di lavoro

più semplici ed efficaci.

Un ruolo particolare può essere svolto dalla formazione permanente comune. Condividere momenti formativi significa non soltanto aggiornarsi sulle novità normative e giurisprudenziali, ma anche conoscere più da vicino le rispettive esigenze professionali, i vincoli organizzativi e le difficoltà quotidiane con cui ciascun attore della giurisdizione deve confrontarsi.

Una formazione realmente interdisciplinare può diventare uno spazio nel quale affrontare, senza sovrapposizione di ruoli, le criticità concrete del processo: dalla qualità degli atti alla gestione delle udienze, dall'organizzazione degli uffici all'utilizzo degli strumenti digitali. Il confronto diretto favorisce un linguaggio comune, previene incomprensioni e consente di individuare soluzioni condivise.

Non si tratta di uniformare le culture professionali o di attenuare l'autonomia dei singoli ruoli. Al contrario, conoscere meglio il lavoro dell'altro rafforza la consapevolezza dei confini e delle responsabilità di ciascuno.

È significativo, in questa prospettiva, il richiamo della prima presidente della Corte suprema di Cassazione, Margherita Casano, che nei suoi interventi inaugurali dell'anno giudiziario ha sottolineato la centralità del dialogo e di una corresponsabilità culturale tra magistratura e avvocatura, richiamando la necessità di un'alleanza per lo Stato di diritto. Magistrati e avvocati sono, nella sua prospettiva, parti di un unico arco costituzionale sul quale poggia il ponte dello stato di diritto: funzioni diverse, ma entrambe essenziali al suo equilibrio.

Il punto, dunque, non è la mancanza di strumenti. Ciò che cambia le cose è lo spirito con cui li si usa. Un protocollo firmato e mai applicato è carta; un tavolo convocato una volta all'anno rischia di ridursi a una cerimonia. A parità di norme e di carichi, vi sono uffici che funzionano e uffici che si arena- no, e una parte della differenza la fanno le persone: la capacità di ascoltare, di mettersi in discussione, di assumere responsabilità e di sperimentare soluzioni innovative.

Le carenze strutturali esistono, vanno denunciate e richiedono risposte istituzionali. Ma invocare il sistema come alibi universale non è sufficiente. Ciascuno risponde della parte che gli compete.

La vera sfida è trasformare la giurisdizione da luogo di contrapposizione tra categorie in una impresa comune, nella quale l'autonomia di ciascuno non sia un ostacolo alla collaborazione, ma la condizione per una collaborazione leale e produttiva.

Perché il destinatario di questa alleanza non è né il magistrato, né l'avvocato, né l'amministrazione: è il cittadino. E la fiducia nella giustizia si costruisce anche attraverso la capacità di chi vi opera ogni giorno di riconoscersi, pur nella diversità dei ruoli, parte di una responsabilità comune.

(Maria Cristina Ottavianoni)

Da Bartolo a Ranieri Felici (e poi all'AI)



Mauro Benini (1856-1915), Bartolo da Sassoferrato, particolare, cortile d'onore della Corte di Cassazione (foto RANIERO MASSOLI NOVELLI)

C'è stato un tempo in cui, per fare l'avvocato, servivano un codice annotato, una buona memoria, una segretaria paziente e la capacità di ricordarsi dove si sarebbe dovuti essere il martedì successivo alle nove. Poi è arrivata l'intelligenza artificiale. E a Macerata la notizia, diciamo, non poteva passare inosservata.

Il foro maceratese non è esattamente la Silicon Valley. È un luogo nel quale la tradizione ha ancora un peso specifico considerevole e l'avvocato conserva con il fascicolo un rapporto quasi sentimentale: lo sottolinea, lo piega, lo riempie di post-it e sa perfettamente che quel documento fondamentale «stava lì, sulla destra, dopo la comparsa conclusionale». Anche i numeri raccontano qualcosa: i dati di Cassa forense relativi al 2022 registravano 1.112 iscritti a Macerata, con una forte concentrazione nelle fasce tra i 45 e i 59 anni; dalla distribuzione anagrafica si ricava un'età media stimabile intorno ai 51 anni. Non siamo, insomma, davanti a un esercito di venticinquenni cresciuti a pane, tablet e ChatGPT.

Eppure questa terra ha una certa familiarità con l'intelligenza giuridica. Da parecchio tempo. A una sessantina di chilometri da Macerata, otto secoli fa, nasceva Bartolo da Sassoferrato. Non aveva un computer, non conosceva i *prompt* e certamente non disponeva della fibra. Eppure il suo pensiero attraversò l'Europa al punto che per secoli si ripeté: *nemo bonus iurista nisi bartolista*.

Poi, molti secoli dopo e qualche chilometro più in là, a Cingoli, arrivò Ranieri Felici. Un personaggio leggendario della nostra avvocatura, un giurista raffinatissimo, capace di muoversi tra diritto civile, amministrativo, ordinamenti stranieri e lingue diverse, al quale colleghi e amministratori si rivolgevano quando una questione sembrava non avere soluzione.

E poi c'è l'aneddotica forense, quella che non si trova nei repertori, ma costruisce la memoria di un foro. Si racconta che Ranieri Felici avesse raggiunto un livello di autonomia professionale talmente assoluto da non avere bisogno neppure di segnare le udienze in agenda. L'udienza era nella sua testa. Il fascicolo era nella sua testa. Probabilmente anche la Cassazione era, in qualche modo, nella sua testa. Ranieri Felici era, insomma, un'intelligenza artificiale *ante litteram*. Con una differenza non trascurabile: non aveva bisogno del *wi-fi*.

Oggi un avvocato può consegnare a una macchina cinquanta pagine e chiederle di ricostruire i fatti, individuare contraddizioni, ordinare documenti, confrontare orientamenti giurisprudenziali e preparare una prima struttura difensiva. Tutto in pochi minuti. Ed è più o meno a questo punto che l'avvocato maceratese esperto guarda il giovane collega con lo stesso sospetto con cui, trent'anni fa, deve aver guardato il primo che gli annunciò che le sentenze si potevano cercare sul computer: «Sì, va bene. Ma il fascicolo l'hai letto?» Ed è esattamente questa la domanda giusta.

Nel frattempo l'«AI act» europeo, oggi entrato nella sua fase di applicazione generale, ha trasformato l'intelligenza artificiale da curiosità tecnologica in questione anche giuridica e professionale. Il regolamento guarda con particolare attenzione all'impiego dell'AI nella giustizia: determinati sistemi destinati ad assistere l'autorità giudiziaria nell'interpretazione dei fatti e del diritto e nell'applicazione della legge al caso concreto sono considerati ad alto rischio. Il principio di fondo è semplice: la macchina può assistere, ma la decisione deve restare umana.

Forse Ranieri Felici avrebbe sintetizzato molte pagine di regolamento in tre righe: la macchina può cercare, può confrontare, può suggerire. Ma alla fine qualcuno deve capire. È qui che l'«AI act» incontra davvero la vita forense. Perché l'intelligenza artificiale non pone soltanto un problema di efficienza, ma di competenza, controllo e responsabilità.

Per un foro con un'età media non bassissima la rivoluzione forse è tutta qui. Non trasformare avvocati cinquantenni o sessantenni in informatici: sarebbe inutile e, francamente, anche piuttosto crudele. Piuttosto, convincerli che conoscere l'intelligenza artificiale non significa abdicare alla propria. L'AI legge velocemente, ma non conosce il cliente. Può confrontare migliaia di decisioni, ma non ha mai guardato un testimone negli occhi mentre cambia versione. Può suggerire una strategia, ma non conosce quel particolare silenzio che cade in aula quando il giudice ha già capito dove vuole andare a parare. E soprattutto può sbagliare. Talvolta con una sicurezza degna del migliore avvocato.

Da Bartolo a Felici fino alla Silicon Valley sono trascorsi otto secoli, ma il punto è rimasto sorprendentemente lo stesso. Bartolo aveva la penna. Felici aveva una memoria prodigiosa. Noi abbiamo l'intelligenza artificiale. Nessuno dei tre, però, ci libera dalla responsabilità di pensare. In fondo, otto secoli dopo Bartolo e qualche anno dopo Ranieri Felici, la domanda resta la stessa: che cosa significa essere un buon giurista? Forse non conoscere tutte le risposte, ma sapere quali domande porre. Ed è curioso che, nell'epoca delle macchine capaci di rispondere a quasi tutto, questa antichissima qualità umana sia diventata più preziosa che mai.

(Francesca Ippoliti)

NUMERI DELL'AVVOCATURA ITALIANA. E DEL FORO DI MACERATA

Legati all'economia di prossimità

L'avvocatura italiana sta attraversando una fase di profonda trasformazione strutturale e demografica. L'analisi dei dati ufficiali di Cassa forense relativi al quinquennio 2021-2025¹ evidenzia dinamiche complesse.

Nel quinquennio in esame, la consistenza numerica dell'avvocatura registra una progressiva stabilizzazione verso il basso dopo la forte espansione del decennio precedente (minori iscrizioni e incremento cancellazioni dovute anche alle assunzioni nel settore pubblico): a livello nazionale gli iscritti passano da 241.830 (2021) a 228.641 (2025) (-5,45%). Nel distretto di Ancona vi è una flessione leggermente maggiore

femminile che rappresenta ormai circa il 48% degli iscritti totali (con punte superiori al 50% nelle fasce d'età *under* 40) sia la crescita dell'età media degli iscritti non pensionati che supera i 48 anni, segnale di un innalzamento dell'età media d'accesso e di una minore immissione di giovanissimi rispetto decenni precedenti.

L'avvocatura maceratese e marchigiana non costituisce un'isola, ma recepisce le tendenze macro-economiche e demografiche italiane. Il foro di Macerata si distingue per indici di redditività e stabilità superiori alla media del Centro-Sud, confermandosi un presidio professionale solido e radicato nel territorio, anche

legale capillare e costante che sostiene i redditi dell'avvocatura in modo più omogeneo rispetto alla piramide polarizzata delle grandi città.

A livello nazionale il numero di avvocati ogni 1.000 abitanti si attesta intorno a 4,1 (picchi al Sud Italia superiori a 5-6) e valori più bassi nel Nord. Le Marche si collocano su una media di circa 3,4. Una minore saturazione del mercato rispetto alle grandi metropoli o al Sud non significa automaticamente maggiore ricchezza, ma determina certamente una distribuzione del contenzioso più omogenea con una concorrenza meno aspra.

Non va poi dimenticato l'effetto "Cratere sismico" e la ricostruzione (fattore endogeno locale) che è un elemento di correlazione territoriale del tutto peculiare per il Maceratese (e le aree interne delle Marche) rispetto al resto d'Italia e quindi l'impatto di lungo periodo degli eventi sismici e dei processi di ricostruzione.

In sintesi, mentre la media nazionale fotografa un'avvocatura polarizzata tra grandi élite metropolitane e una base in sofferenza nelle aree ad alta densità professionale, la situazione di Macerata evidenzia una forte correlazione con l'economia reale di prossimità: un'avvocatura meno speculativa e più "territoriale", la cui tenuta economica non dipende dai mercati finanziari globali, ma dalla salute (e dalle difficoltà) del tessuto imprenditoriale, immobiliare e sociale della provincia.

(Carlo Maria Binni)

- Fonte: «I numeri dell'avvocatura italiana dal 2021 al 2025», allegati al «Rapporto sull'avvocatura» a cura di Cassa forense in collaborazione con Censis.



Pieter Bruegel il Giovane (1564-1638), L'avvocato del villaggio (1615 e il 1617), olio su tela

5.148 (2021) a 4.836 (2025) (-6,06%). Anche nell'Ordine di Macerata il fenomeno segue la stessa traiettoria, da 1.123 iscritti (2021) a 1.069 (2025) (-4,81%), ma mostrando una contrazione più contenuta.

Sotto il profilo reddituale, il periodo ha evidenziato una fase di rimbalzo post-pandemica seguita da un assestamento nominale di fronte alle pressioni inflattive: a livello nazionale la media del reddito Irpef cresce dai 42.386 € (2021) ai 51.912 € (2024) (+22,5%). Nel distretto di Ancona il reddito medio parte da un livello inferiore e passa da 35.906 € (2021) a 42.718 € (2024) (+19%). Nell'Ordine di Macerata i dati mostrano una dinamica di recupero più contenuta, da 33.779 € (2021) a 39.806 € (2024) (+17,8%), evidenziando una tenuta legata al tessuto economico e produttivo locale, ma anche una minore crescita rispetto alle dinamiche nazionale e a quelle del circondario degli altri ordini forensi nel territorio marchigiano. Macerata recupera rapidamente nel 2022, ma non partecipa al forte incremento reddituale del 2024 che caratterizza la professione nazionale. Nel 2024 il reddito medio di Macerata è infatti quasi identico a quello del 2023, mentre quello nazionale aumenta di quasi il 9% e quello marchigiano del 6,6%.

A livello nazionale, regionale e locale sono omogenei sia la femminilizzazione della professione, che rappresenta il mutamento strutturale più rilevante, con la componente

se meno dinamico degli altri fori marchigiani.

Esistono alcune dinamiche latenti e correlazioni strutturali che spiegano perché la situazione del foro di Macerata (e più in generale delle aree provinciali del Centro Italia) si differenzi sensibilmente rispetto ai grandi *hub* metropolitani e alla media nazionale. Si tratta di correlazioni socio-economiche spesso invisibili se ci si limita a guardare i grandi aggregati nazionali. A livello nazionale la crescita del reddito medio è fortemente trainata dai grandi studi delle aree metropolitane, dove la concentrazione di grandi aziende, contenziosi societari complessi e diritto finanziario spinge i redditi verso l'alto.

Nel foro di Macerata si osserva un'anomalia positiva interessante. Nonostante un tessuto economico basato prevalentemente su piccole e medie imprese (PMI), distretti industriali e artigianato locale, il reddito medio del foro ha mostrato in alcune annualità (come il 2022) accelerazioni molto forti, allineandosi e in alcuni casi superando la media di altre province marchigiane. L'avvocato di provincia non vive di grande finanza, ma funge da "terminale giuridico d'impresa e di famiglia". La correlazione nascosta qui è la resilienza del tessuto civilistico-commerciale locale: nei momenti di crisi o transizione economica delle PMI, la necessità di ristrutturazioni del debito, contenziosi bancari, contrattualistica e diritto del lavoro locale generano una domanda di assistenza

Arbitrio e diritto vivente

Arbitrio è libertà di decidere secondo convincimento proprio senza obbedire a criteri di riferimento.

Se persino il legislatore non può agire arbitrariamente, a maggior ragione non lo può il giudice e la sua eventuale discrezionalità valutativa (es. prove e clausole generali), comunque eccezione al carattere vincolato della giurisdizione, è controllabile nella motivazione.

Il confine tra primo e secondo non è nitido; l'arbitrio può mascherarsi da discrezionalità valutativa e il *diritto vivente* può fornire la veste mentitoria, come nel caso (per noi) dell'art. 96, co. 3, c.p.c. e cioè della condanna al pagamento di somma equitativamente determinata senza massimo e parametri. La norma ibrida funzione indennitaria e sanzionatoria, con prevalenza della seconda (Corte cost. n. 152/2016); ma non essendo vera sanzione esce indenne dal confronto con l'art. 25, co. 2, Cost. (Corte cost. n. 139/2019) riferibile alle sanzioni penali e amministrative punitive (Corte cost. n. 223/2018). Diverso potrebbe essere l'esito se il parametro fosse l'art. 23 Cost., che riserva alla legge l'imposizione di prestazioni patrimoniali; ma la riserva è "relativa", per cui, senza trasmodare nell'arbitrio, la legge può esprimersi comunque con criteri direttivi e linee generali che è poi il *diritto vivente* a dettagliare.

È questo l'argomento con cui l'art. 96, co. 3, cit. ha superato nel 2019 il test di costituzionalità: poiché - secondo la Consulta - la Corte di cassazione «... nell'attività *maieutica* di formazione del *diritto vivente* può specificare (...) il *precetto legale*» e si rifà al «... *criterio di proporzionalità secondo le tariffe forensi* (...)», allora «... *la somma va rapportata alla misura dei compensi liquidabili*» e «...*può dirsi, pertanto che (...) ha sufficiente base legale*» (Corte cost. n. 139/2019 cit. che richiama Cass. n. 25176/2018).

Ma è qui il punto: se la premessa richiama i «... *compensi liquidabili*» il ragionamento si

blocca se quel parametro non è univoco, perché *diritto vivente* è un'interpretazione dei giudici di legittimità stabile, uniforme, continuativa che genera, dopo anni, una norma tanto "tenace" che è modificabile solo dalla legge, o dalla Corte costituzionale (Corte cost. n. 38/2024).

Differentemente, accanto al criterio - prevalente - delle spese di lite o di un multiplo, talvolta quest'ultime sono ritenute parametro non esclusivo (tacendo degli altri:

che aveva commisurato la condanna «...») *a quanto l'esecutato ancora deve al creditore*» (!) stante «... *l'ampia discrezionalità riservata al giudice dalla disposizione*» (similmente Cass. n. 31870/2021 cit.); così nei fatti negando l'esistenza di un *diritto vivente* univocamente riferito ai compensi.

Le cose non mutano col parametro del loro "multiplo" (da ultimo Cass. n. 15776/2026); mentre il criterio dei compensi frena la discrezionalità e consente di prevedere *ex ante*



La giustizia bendata (xilografia da La nef del fous - La nave dei pazzi, opera di Sebastien Brand, 1494)

Cass. n. 17902/2019 si limita alla congiunzione "anche"), talaltra si richiama il debito (Cass. n. 26435/2020, Cass. n. 31870/2021), altra il valore della lite (Cass. n. 15776/2026; Cass. n. 33284/2023; Cass. n. 17100/2023), talvolta non si enuncia il criterio (Cass. n. 34693/2022), oppure spese e valore della causa sono mischiati (Cass. n. 8213/2021).

Perciò sembrerebbe non esistere un parametro unico, perché quello evocato dalla Consulta è sì maggiormente richiamato, ma non è univoco e nemmeno lo diventa se i vari criteri (spese, multiplo, valore della lite, valore del debito) si considerano un tutt'uno perché il richiamo costituzionale ai «... *compensi liquidabili*» enuncia una morfologia precisa del parametro (i compensi, non altro). Tanto vero che quando la Consulta valorizza l'attività "*maieutica*" della Corte di cassazione che ad essi si riferisce, sottolinea coerenza e omogeneità di quel parametro «... *rispetto sia a quello originariamente previsto dal quarto comma dell'art. 385 cod. proc. civ. (che contemplava il limite del doppio dei massimi tariffari) sia a quello attualmente stabilito dal primo comma dell'art. 26 cod. proc. amm. (che similmente prevede il limite del doppio delle spese di lite liquidate secondo le tariffe professionali)*» (Corte cost. n. 139/2019 cit.).

Emblematica della non univocità del criterio dei compensi è Cass. n. 26435/2020, cit., che, pur rilevando come «... *usualmente si prenda a riferimento l'importo delle spese legali*», non cassa la decisione

l'ordine di grandezza della prestazione (visti i parametri ministeriali), non altrettanto è per il "multiplo" perché esprime la base, ma non il moltiplicatore, onde la conoscibilità della prima non rende di per sé conoscibile il secondo.

Tanto meno ragionevolezza ed equità risolvono la questione.

Quando la Consulta "salva" la norma, non valorizza il criterio della ragionevolezza (o solo quello), ma l'esistenza di un preciso parametro supposto affermato dal *diritto vivente* che invece sembrerebbe facoltizzare il giudice a scegliere tra più opzioni.

Né si può ragionare in termini di somiglianza con l'equità dell'art. 1226 c.c. perché qui «... *il giudice non si limita a quantificare una grandezza predata, ma dà vita a una nuova obbligazione avente a oggetto una prestazione patrimoniale ulteriore e distinta*» (Corte cost. n. 139/2019, cit.).

Insomma, mancanza di un limite e pluralità di criteri confezionano un potere giudiziale che nega controllabilità e prevedibilità della sanzione, weberianamente invece richiedibili se si opera su terreno costituzionalmente sensibile; ciò impegnerebbe a interrogarsi anche sul ruolo della giurisprudenza nella gerarchia delle fonti, fortemente incentivato da un *diritto vivente* che può apparire espediente retorico per dare veste nobile all'arbitrio, pudicamente definito "*ampia discrezionalità*"; ma i limiti imposti a questo contributo non consentono di andare oltre.

(Ubaldo Perfetti)



Sapient-IA Assistant Agile

La tua competenza, la nostra intelligenza artificiale



+ DOC ANALYSIS

 Lefebvre Guiffre

Minori e social media: la stretta dell'Europa

La Commissione Europea accelera la strategia sulla tutela dei minori nello spazio digitale con la proposta di regolamento «EU kids act», illustrata dalla presidente Ursula von der Leyen dinanzi al parlamento europeo durante il discorso sullo stato dell'UE. Il regolamento ridefinisce il rapporto tra piattaforme online, famiglie e giovani utenti, dichiarando la pericolosità dell'uso prolungato e incontrollato e ponendo sui fornitori di servizi digitali l'onere di provare che i contenuti progettati siano sicuri (*safety by design*). Viene abbandonato il consenso digitale, si programma con gradualità l'autonomia di navigazione, grazie a mini-account controllati dai genitori e con navigazione limitata a un'ora per i minori nella fascia 13-15 e a divieti di *design* ingannevole per le piattaforme. **Gradualità nella libera fruizione dei social media**

Il regolamento, la cui piena operatività è prevista per il 2028 (con obbligo di strategia nazionale di alfabetizzazione digitale entro 12 mesi), introduce un modello di divieti a scaglioni. Per la fascia 3-13 anni vige il divieto di possesso di *device* e di accesso ai *social media*, consentendo solo la condivisione di video per bambini, fruibili esclusivamente tramite *account* gestiti dai genitori e con la limitazione di un'ora al giorno di navigazione. Per la fascia 13-15 anni è imposta la creazione di *mini-account* attivati e controllati dai genitori, sempre con la limitazione di

affettivi (art. 14) per cui i compagni virtuali e le IA non potranno attivarsi autonomamente, non dovranno comparire in cima alla lista dei contatti e dovranno essere privi di memoria di profilazione per impostazione predefinita, per evitare forme di dipendenza affettiva nei minori.

La verifica dell'età

Il successo del regolamento dipende dall'attuazione di sistemi di accertamento dell'età efficaci, che non compromettano la riservatezza degli utenti, ma ne tutelino la gradualità di accesso ai social media. La raccomandazione UE 2026/1035 indica agli Stati membri di garantire entro fine 2026 l'accesso al «Portafoglio europeo di identità digitale» (*EU Digital Identity Wallet*), che consente di certificare le fasce d'età (maggiore età o soglia 15+) senza raccogliere né conservare documenti d'identità o dati biometrici invadenti: strumenti indispensabili per l'apertura dei nuovi *account* 15+. Per gli *account* pregressi le piattaforme saranno tenute a stimare l'età attraverso *proxy* ragionevoli (come lo storico di navigazione e i dettagli di pagamento), attuando un monitoraggio continuativo per individuare e convertire i profili liberi utilizzati illecitamente da minori di 15 anni.

In Italia il dibattito è da tempo aperto; il disegno di legge n. 1136 in discussione al Senato punta a elevare il consenso digitale a 15 anni, mentre la recente legge sull'intelligenza artificiale (legge 23 settem-

anni senza l'intervento attivo dei genitori. Questo nuovo modello equipara l'accesso incontrollato alle piattaforme al divieto di vendita di alcol o tabacco o sigarette elettroniche. La sostenibilità del sistema poggia sull'implementazione di sistemi efficaci di verifica dell'età che preservino la riservatezza, come il «Portafoglio europeo di identità digitale» (*EU - Digital Identity Wallet* - raccomandazione UE 2026/1035). Le piattaforme dovranno certificare l'età all'attivazione dei profili ed effettuare controlli probabilistici e di monitoraggio costante sugli *account* pregressi senza raccogliere indebitamente documenti d'identità o dati biometrici invadenti.

Impatti sul diritto di famiglia e sfide applicative

L'apparato sanzionatori del «Kids act» ai aggiunge agli strumenti di vigilanza *anti-trust* per i fornitori di servizi digitali e ai sistemi di vigilanza previsti per i servizi di AI.

L'applicazione del «Kids act» produce effetti sul piano civilistico. La gestione della navigazione e del tempo-schermo cessa di essere una mera discrezionalità educativa per trasformarsi in una regola cogente posta a salvaguardia della salute psicofisica del minore. I diversi assetti educativi dei genitori, soprattutto nelle crisi familiari (separazioni, divorzi e regolamentazione dell'affidamento), genereranno questioni inedite: dalla titolarità e gestione congiunta dei *mini-account* genitoriali, alla verifica dell'effettiva po- testà sui minori da parte delle piattaforme, fino al coordinamento con agli familiari per il rispetto del limite orario o dei contenuti di navigazione.

Una diffusa alfabetizzazione e un'approfondita riflessione sui divieti imposti dal «Kids act» potranno favorire l'inversione della attuale approccio all'educazione digitale di minori e adulti nella quotidianità sociale, familiare e scolastica. **(Paola Formica)**

Deontologia forense marchigiana: diamo i numeri

La credibilità dell'avvocato si misura anche sul rispetto dei doveri che la deontologia forense impone verso clienti, giudici e collettività; chi li viola ne risponde, in prima battuta, davanti ai colleghi. Con la riforma del 2012, operativa dal 1° gennaio 2015, questo compito spetta ai Consigli distrettuali di disciplina (CDD), istituiti per sottrarre il giudizio ai singoli ordini di appartenenza e assicurare così maggiore indipendenza. Le statistiche gentilmente fornite dal CDD delle Marche consentono di misurare, numeri alla mano, lo stato di salute della professione forense marchigiana.

Dal suo avvio, il registro riservato conta, al 2 settembre 2026, 2.639 segnalazioni, circa 226 l'anno, 19 al mese, quasi una per ciascun giorno lavorativo. Peraltro, gli esposti effettivi superano quota 3.000, ma il CDD ha riunito in un'unica posizione quelli pendenti al 31 dicembre 2014 contro il medesimo avvocato. Ad oggi 2.098 fascicoli risultano definiti, mentre restano aperte 541 posizioni.

Cominciamo con un dato dal sapore dolce amaro: 1.279 segnalazioni, pari al 61% delle posizioni definite, sono state archiviate per manifesta infondatezza. Dolce per la categoria, che ne esce in larga parte indenne; amaro il retrogusto, data l'eccessiva leggerezza con cui gli esposti vengono presentati, alla stregua di una recensione negativa dopo una cena al ristorante. Altri 305 procedimenti sono stati archiviati in sede istruttoria, per la gran parte su richiesta del consigliere istruttore; completano il quadro 38 archiviazioni per incompetenza, trasmesse ai CDD competenti, e ulteriori 38 per improcedibilità.

Riassumendo le buone notizie, le 1.660 archiviazioni coprono il 79,1% delle complessive posizioni definite.

Sul fronte opposto fanno capolino 303 procedimenti chiusi con un richiamo verbale, e cioè il «buffetto» riservato alle infrazioni lievi e scusabili, applicato in consiglio o all'esito dell'istruttoria, senza passare per il dibattimento. Il gradimento della categoria appare notevole: meno del 5% dei «richiamati» ha proposto opposizione.

Le restanti posizioni (135) sono state definite in dibattimento, e nel complesso tale modalità resta l'eccezione, rappresentando solo il 6,4% del totale.

Un ultimo cenno riservato alle note dolenti. Dei 541 fascicoli aperti, 245 attendono ancora l'esame preliminare del presidente o di un suo delegato. Altri 175, tutti pervenuti tra il 2023 e il 2026, hanno superato il vaglio preliminare ed attendono l'assegnazione alla sezione; 23 procedimenti contemplano proposte - di archiviazione o di richiamo - pronte per essere analizzate al primo consiglio utile. Chiudono il cerchio delle pendenze 98 procedimenti già assegnati alle sezioni, ancora in attesa di definizione.

Volendo sintetizzare i dati, 443 pendenze su 541, pari all'81,9%, non hanno ancora varcato la soglia di una sezione. Peraltro, le sezioni risultano nominate per gli esposti giunti fino al 30 giugno 2023, oltre trentotto mesi fa.

L'aritmetica stratificatasi nel corso degli anni è impietosa: il CDD delle Marche smaltisce otto fascicoli ogni dieci in entrata, e il ritardo accumulato è palese.

Il collega sotto procedimento può comunque trarne una lezione: sperimenta il peso della durata dei giudizi che ogni giorno deve spiegare ai propri clienti. La deontologia, in fondo, è anche un esercizio di immedesimazione.

(Michele Ciccariè)

UNA RECENTE SENTENZA DEL DOTT. POTETTI

Sulla parte civile di un'associazione

«In tema di costituzione di parte civile di un'associazione animalista in un processo per reato commesso ai danni di un animale (nella fattispecie, un gatto), l'associazione animalista medesima ha l'onere di provare (art. 187, comma 3, c.p.p.) non solo l'immedesimazione dell'interesse leso nel caso concreto dall'autore della condotta criminosa con l'interesse perseguito per statuto dall'ente che si è costituito parte civile, ma anche che quell'interesse statutario sia stato perseguito concretamente dall'ente stesso nel contesto territoriale in cui è stato consumato il reato per il quale si procede» (Tribunale di Macerata, 27 aprile 2026, est. Potetti).

La sentenza si colloca nel solco dell'orientamento ormai consolidato in tema di costituzione di parte civile degli enti esponenziali, offrendone un'applicazione rigorosa e coerente, secondo cui la legittimazione degli enti è ammessa solo quando l'interesse azionato è concretamente, stabilmente ed effettivamente inserito nell'ambito di operatività del sodalizio, costituendone fine primario e coincidente con il bene leso, alla luce della storia dell'ente, dell'attività svolta e del contesto territoriale di riferimento.

La riforma Vassalli del 1989 ha previsto (artt. 91 ss. c.p.p.) la possibilità, agli enti e alle associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato, di esercitare i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa. La loro partecipazione al processo va inquadrata nello schema dell'intervento adesivo dipendente (senza diretta pretesa risarcitoria). Nonostante ciò, per lungo tempo si è consentito l'ingresso nel processo penale a una pluralità di associazioni sulla base della sola «immedesimazione istituzionale» tra ente e interesse protetto, ritenendo sufficiente generici richiami statuari alla legalità; approccio che ha prodotto un inevitabile sovraffollamento di parti civili, rischiando concretamente di snaturare la funzione del processo penale.

La giurisprudenza più recente ha però reagito con una decisa svolta restrittiva e selettiva. Le Sezioni Unite nella notissima causa Thyssenkrupp (sent. n. 38343/2014) hanno affermato che la costituzione di parte civile ex art. 74 c.p.p. è ammissibile solo se l'associazione aziona una pretesa risarcitoria *iure proprio*, dimostrando che il reato ha inciso su un diritto soggettivo inerente alla sua personalità o identità. L'interesse fatto valere deve essere oggettivamente assimilabile allo scopo principale del sodalizio e perseguito mediante un'attività concreta, stabile e continuativa all'interno di un determinato ambito territoriale, collegato con il *locus commissi delicti*. La successiva giurisprudenza, in particolare della terza sezione penale, ha precisato che la parte civile associativa è ammissibile quando l'ente

alleggi un danno derivante dall'offesa all'interesse statutario che ne costituisce la ragione istituzionale di esistenza e azione. In particolare, ogni attentato a tale interesse si configura come lesione di un diritto soggettivo dell'ente solo se l'associazione (e la sua attività) preesiste al reato, persegue in modo specifico attraverso lo svolgimento di un'attività concreta e continuativa lo scopo statutario coincidente con il bene giuridico leso ed è radicata nel territorio in cui il fatto di reato è stato commesso.

Su queste basi il Tribunale di Macerata respinge, con motivazione lineare e persuasiva, le pretese risarcitorie di tre associazioni animaliste costituite parti civili per i maltrattamenti a danno di un gatto. In particolare, le associazioni non hanno assolto l'onere probatorio di cui all'art. 187 c.p.p., non avendo dimostrato né un reale radicamento territoriale né uno svolgimento effettivo, continuativo e pregresso di attività di tutela dell'interesse leso, essendosi limitate a iniziative informative o di denuncia. L'estensore valorizza così la dimensione probatoria della legittimazione, pretendendo che gli enti collettivi documentino storicamente la propria azione e il loro radicamento sul territorio. La decisione si pone in linea con significativi precedenti di merito, tra cui la pronuncia della Corte di assise di Macerata nel caso dell'omicidio di Alike Ogorchukwu, che ha escluso la costituzione di parte civile dell'associazione degli immigrati nigeriani nelle Marche per mancanza di un pregiudizio concreto all'identità dell'ente e di un'attività materiale pregressa sul territorio. In entrambe le vicende si rifiuta di trasformare l'interesse ideologico in diritto soggettivo risarcibile, riaffermando con nettezza il perimetro dell'azione civile nel processo penale.

In conclusione, la sentenza del Tribunale di Macerata si inserisce armonicamente nella tendenza restrittiva inaugurata dalle Sezioni Unite, a dimostrazione che l'ordinamento dispone già degli strumenti per selezionare le pretese risarcitorie realmente fondate. L'impostazione seguita risponde puntualmente alle esigenze di economia processuale e di concentrazione dell'attenzione su imputato e vittime reali, riaffermando la vocazione del processo penale a strumento di verità e giustizia. Richiedere la prova di un'attività storica, concreta e continuativa sul territorio non significa comprimere la tutela degli interessi collettivi, ma garantire che il processo penale resti la sede di accertamento della responsabilità e di ristoro dei danni effettivi, evitando spettacolarizzazioni e strumentalizzazioni.

(Maria Clara Ruani)



un'ora al giorno e il blocco della connettività con contatti non autorizzati. Mentre dai 15 anni vi è l'autonomia di aprire *account* personali senza limiti orari, ferma restando la verifica dell'età per scongiurare l'accesso a contenuti per adulti.

Progettazione sicura: stop alle manipolazioni

L'«EU kids act» contrasta le tecniche algoritmiche che generano dipendenza e compromettono la concentrazione. Le piattaforme, le app, i videogiochi e i sistemi di AI dovranno conformarsi a una serie di divieti puntuali quali l'eliminazione dei meccanismi di dipendenza, per cui sono vietati lo scorrimento continuo (*infinite scrolling* o riproduzione automatica *autoplay* senza interruzioni), i contatti di reazioni, le *loot box* e le notifiche *push* durante l'orario scolastico e le ore notturne; l'impostazione di *privacy* predefinite quali profili privati di *default*, invisibili alle ricerche pubbliche, con geolocalizzazione, fotocamera e microfono disattivati e infine la regolazione dell'IA e dei *chatbot*

bre 2025, n. 132) conferma la necessità del consenso dei genitori per la fascia 13-14 seguendo il dettato della legge sulla *privacy*.

Alcune associazioni di consumatori hanno promosso azioni inibitorie dinanzi ai tribunali italiani per bloccare l'inefficacia del sistema di verifica dell'età adottato per la creazione di *account* di *social media*, reclamando protezione e trasparenza, che sono oggi alla base del «Kind act».

L'«EU kids act» armonizza la soglia dell'autonomia digitale dei minori a 15 anni e finalmente responsabilizza le piattaforme sin dalla progettazione, sollevando finalmente il velo della responsabilità genitoriale.

La svolta giuridica: dal «consenso digitale» al divieto di contrarre

L'aspetto innovativo della nuova base giuridica della tutela digitale, che finora si fondava sulla soglia del consenso digitale (14 anni in Italia), si concretizza nel divieto per le piattaforme di erogare servizi social ai minori di 15

«Quando abitavamo la piazza delle udienze»



Udienza civile pre-riforma al Tribunale di Macerata

C'è una parola che usiamo ogni giorno senza più ascoltarla: udienza. *Audire*, ascoltare. Eppure oggi l'udienza ha smesso di udirsi. Al suo posto uno scambio di note scritte in cui nessuno parla, nessuno ascolta e nessuno c'è. Durante l'emergenza la giustizia è stata costretta a tenere le persone lontane dalle aule e, con la riforma Cartabia, lo scambio cartolare è entrato stabilmente nel codice di rito. In dottrina si è scritto che l'udienza ex art. 127 ter non è sostituita, ma soppressa (Allieri), il suo luogo trasformato nel non-luogo dello scambio scritto (Sassani). Non-luogo: così gli antropologi chiamano gli spazi dove si passa senza incontrarsi. Ma un tribunale dovrebbe essere proprio il contrario di un non-luogo. Resiste il penale, almeno nel merito di primo grado: la cartolarizzazione, qui, ha salito le scale, nel civile le ha scese.

Eppure il processo, quando è nato, era fatto di voci e di volti. Ad Atene il logografo poteva scrivere il discorso, ma era il litigante a pronunciarlo: la parola poteva essere preparata da altri, la presenza no. La clessidra misurava il tempo concesso alla parola, non il numero di battute. A Demostene, riferisce Cicerone, chiesero quale fosse la cosa più importante nell'eloquenza: l'*actio*; la seconda, l'*actio*; la terza, ancora l'*actio*. Quintiliano dedicò pagine a voce, gesto, sguardo, perfino al modo di portare la toga. Un manuale di presenza fisica, per una categoria che oggi la toga la porta soprattutto nella foto del sito. Quella presenza, del resto, non era teatro: era conoscenza. Platone riconduce la vera retorica alla psicagogia, all'arte di condurre le anime. Come ci dice nel *Fedro*, gli scritti sono come le pitture, sembrano vivi ma se li interroghi tacciono, e ripetono la stessa cosa a chiunque.

Chi vuole persuadere deve sapere chi lo ascolta. Ogni avvocato lo verifica in aula, dove si studia l'avversario e il giudice, si legge un sopracciglio e si corregge il tiro. La nota scritta, invece, parte e basta, rivolta a nessuno in particolare. Calamandrei sostiene che il processo è fatto di uomini vivi e il rapporto tra giudice e avvocato è un dialogo; e un dialogo, per definizione, non si deposita. Naturalmente nessuno rimpiange i rinvii seriali e le ore di attesa per una frase da trenta secondi. Il processo telematico è una conquista, da non rimettere in discussione. Ma tra il vecchio

rito delle attese e il nuovo rito dell'assenza c'è una differenza che merita di essere custodita: la presenza.

E qui, per noi avvocati maceratesi, la questione diventa quasi architettonica. Il nostro tribunale, progettato da Alfredo Lambertucci con Marone Marcelletti (1967-1973), è brutalmente dichiarato, cemento armato a faccia vista: bruttino, dice il profano; opera emblematica, documenta l'*Atlante ministeriale dell'architettura contemporanea*, dura fuori a rappresentare la forza della legge, accogliente dentro, piccola città nella città. E il perno di quella cittadella, labirintica quanto basta tra scale improvvise e aule che si trovano solo chiedendo in giro. È una grande piazza coperta su cui affacciano le aule, tra ballatoi e passerelle. Il progetto stesso sembra suggerire una giustizia da abitare, oltre che da amministrare. E quella piazza noi l'abbiamo abitata. Lì il praticante imparava il mestiere origliando, l'avversario feroce di dieci minuti prima ti chiedeva com'era andata quella causa, le transazioni nascevano da un «ci vediamo due minuti fuori» più spesso che da una PEC; e al bar, davanti a un caffè, il collega torna collega e il magistrato torna persona. L'udienza cartolare, a Macerata, ha un effetto architettonicamente misurabile: svuota la piazza.

Non che ogni udienza debba celebrarsi in presenza: ce ne sono in cui l'incontro non aggiunge nulla, e attività che per iscritto si svolgono più in fretta e altrettanto bene. Per questo l'art. 127 ter può essere uno strumento prezioso. Diventa un problema quando smette di essere uno strumento e diventa un'abitudine. Perché il processo è anche ciò che accade tra un deposito e l'altro. Lévinas ha fatto del volto dell'altro il luogo di una responsabilità che precede ogni classificazione. Trasponendo questa immagine nelle aule di tribunale, l'idea diventa concretissima: vedere chi abbiamo davanti cambia il modo in cui ascoltiamo ciò che dice. Un giudice che non vede mai volti risponde a fascicoli, e i fascicoli non guardano nessuno. Per questo l'oralità, dove serve, non va difesa per nostalgia: va difesa per strategia, per psicologia, per mestiere. Ogni tanto chiediamola, quell'udienza in presenza. Non tutte. Quelle che servono. E se il collega avversario è d'accordo, il caffè lo offre chi ha chiesto il rinvio.

(Celeste Riera)

Se la macchina scrive per l'avvocato...

C'è un gesto che ripetiamo decine di volte al giorno senza più notarlo: aprire una scheda del *browser* e affidare una domanda a un sistema che risponde con la sicurezza di chi non ha mai dubitato di nulla. Nel 2026 l'avvocatura italiana ha smesso di chiedersi se l'intelligenza artificiale sarebbe entrata negli studi legali. Ci è già entrata, tra un fascicolo e l'altro, senza bussare, e i numeri lo confermano. Secondo il «Rapporto avvocatura di Censis e Cassa forense», già nel 2025 il 27,5 per cento degli avvocati italiani utilizzava strumenti di intelligenza artificiale nella propria attività, e lo scorso ottobre 2025 il Congresso nazionale forense di Torino ha approvato ventitré mozioni sul tema dell'intelligenza artificiale e dell'esercizio della professione forense.

La cornice normativa cerca di stare al passo. Il regolamento europeo 2024/1689, l'«AI act», e la legge italiana 132 del 2025 fissano un principio comune: l'intelligenza artificiale può fare da supporto, mai da sostituto del giudizio professionale, che resta interamente responsabile di quanto firma. L'articolo 13 della legge impone di informarne il cliente, l'articolo 15 riserva sempre al magistrato la valutazione dei fatti e delle prove.

Nel frattempo la cronaca giudiziaria ha già scritto i suoi primi capitoli. Negli Stati Uniti i casi Mata contro Avianca e Wadsworth contro



Walmart hanno mostrato avvocati che citavano sentenze mai pronunciate, generate da un *chatbot* e mai controllate. In Italia il Tribunale di Siracusa, sentenza n. 338 del 20 febbraio 2026, ha condannato per colpa grave un difensore per lo stesso errore. La Cassazione, ordinanza n. 11431 del 2026, ha coniato una formula destinata a restare, «allucinazione informatica», e la sezione disciplinare del Csm dovrà a breve occuparsi di un magistrato di corte d'appello che ha citato precedenti mai esistiti in una propria sentenza.

C'è poi il fronte, meno raccontato, della riservatezza. Chi usa ChatGPT, DeepSeek o Gemini nella versione gratuita per una ricerca affida i propri dati a *server* spesso fuori dall'Unione Europea, che pos-

sono utilizzarli per addestrare i modelli successivi. Il garante della *privacy* ha già limitato il trattamento dei dati italiani da parte di DeepSeek, a gennaio 2025, per criticità sull'informatica agli utenti. Un fascicolo non è un semplice *prompt*, e nessuna informativa al cliente autorizza a caricare *online* una vita intera fatta di carte. Diverso è il discorso per gli strumenti verticali pensati apposta per il diritto, come Dejure AI di Giuffrè, Wolters Kluwer One, Lexroom, Aptus. AI, Simplificiter o Normo, che ancorano le risposte a banche dati normative e giurisprudenziali verificate anziché alla sola probabilità statistica del linguaggio, riducendo ma non azzerando il rischio di errore.

Sul fronte istituzionale il Consiglio nazionale forense ha mosso passi concreti, dallo schema di informativa dell'articolo 13 alla gara per servizi di IA riservati all'avvocatura, sospesa e poi ritenuta legittima dal Tar del Lazio, che ne ha chiarito la natura facoltativa. La riforma dell'ordinamento forense, legge 137 del 28 luglio 2026, affida allo stesso CNF l'uniformità della formazione su questi strumenti.

Anche il cinema ha intercettato l'inquietudine. Nel film «Mercy, sotto accusa», arrivato nelle sale a gennaio, un detective americano si ritrova imputato davanti a un giudice generato da un algoritmo, con novanta minuti per salvarsi. È fantascienza, ma anticipa la stessa domanda che pone l'articolo 15 della legge 132, quella sul confine tra assistenza tecnologica e potere di decidere.

Da mediatrice, prima ancora che da avvocato, individuo un'ulteriore criticità, meno visibile ma non meno reale. Un algoritmo non possiede neuroni specchio, non coglie l'esitazione di chi ha davanti, non legge un silenzio carico di significato in una stanza di conciliazione. Se la fretta tecnologica sostituisse l'ascolto con una risposta immediata e apparentemente neutra, a perdersi non sarebbe soltanto la qualità di un atto, ma la relazione umana su cui si fonda ogni mediazione riuscita, e la percezione stessa di imparzialità che le parti devono poter riconoscere in chi le ascolta.

La conclusione a cui arriva non è tecnica, ma professionale nel senso più profondo del termine. La tecnologia può scrivere sempre meglio, sempre più in fretta, sempre con maggiore fluidità. Solo la persona, quella che siede davanti al cliente o tra le parti in conflitto, può ancora decidere se quel testo merita di diventare suo, e di portare la sua firma.

(Marisa Abbatantuoni)

L'esame di avvocato tra cambiamento e tradizione

Dopo mesi di incertezza, il 12 giugno 2026 è entrato in vigore il decreto legge (100/26), che ha finalmente definito le modalità di esame per l'accesso alla professione di avvocato per la sessione annuale 2026/27. La questione non era marginale: negli ultimi sei anni l'abilitazione forense è stata regolata da provvedimenti provvisori, dotati di forza di legge e motivati dalla situazione di straordinarietà e urgenza causata dal Covid-19.

Dapprima, il decreto legge 31/21 aveva previsto un'unica prova orale, confermata per le due sessioni d'esame successive. Con il decreto legge 51/23

atto giudiziario, anche nella stesura di un parere motivato, la cui previsione risponde a quell'intento dichiarato «di adeguare la selezione dei candidati alle nuove competenze e conoscenze necessarie per l'esercizio della professione».

Inoltre, a differenza di quanto disciplinato dalla legge professionale, ora l'aspirante avvocato può decidere di redigere atto e parere nello stesso ambito del diritto, permettendogli di focalizzare sin da subito la propria preparazione sulla materia delezione della propria carriera. Tale previsione è in linea con il fenomeno della specializzazione professionale, che già da anni



Pronti per l'esame...

l'esame di abilitazione ha subito ulteriori modifiche, con la previsione di due prove: una scritta, consistente nella redazione di un atto giuridico, ed una orale. Tale modalità è stata prorogata per le sessioni successive, fino all'ultima appena conclusasi. La catena delle proroghe è stata interrotta nel 2026, facendo presagire il ritorno all'esame «tradizionale» di cui alla legge 247/12 che prevede, ai fini dell'abilitazione alla professione di avvocato, un esame articolato in quattro parti: tre prove scritte con utilizzo di codici vergini e una prova orale. Il modello disciplinato dalla legge professionale del 2012 è ormai percepito come anacronistico, non più adeguato alla realtà attuale dell'avvocatura, profondamente mutata negli ultimi anni. Proprio l'esigenza di aggiornamento è alla base della riforma forense, il cui disegno di legge di delega è stato approvato lo scorso 22 luglio.

Ora disponiamo del testo che regola i principi e i criteri direttivi che dovranno ispirare l'esercizio della funzione legislativa da parte del governo. Tuttavia, nelle more di questo iter, si è reso necessario un intervento normativo immediato, volto a garantire certezza agli aspiranti avvocati, dato l'approssimarsi della sessione d'esame 2026.

Di qui, il decreto legge 100/26, che recepisce quasi integralmente le modalità d'esame previste nel disegno di legge di delega, configurandosi come modello di transizione verso il futuro esame di abilitazione, destinato a sostituire definitivamente le modalità emergenziali degli ultimi anni.

Il nuovo esame di Stato si articolerà in due prove scritte e una prova orale. Gli aspiranti avvocati dovranno cimentarsi, oltretutto nella redazione di un

sta caratterizzando la carriera forense.

Sul contenuto sostanziale delle prove scritte, la lettera della legge (art.1, comma 2, del d.l.100/26) solleva non pochi interrogativi. Esso recita che ciascuna delle prove scritte avrà ad oggetto istituti giuridici «in una materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo». L'impiego dell'espressione «diritto privato» segna una discontinuità con la disciplina previgente, che ha sempre fatto riferimento al «diritto civile». Di qui, tale disposizione sembra lasciare aperta, per il momento, la possibilità che i quesiti d'esame possano riguardare anche istituti di diritto commerciale e/o di diritto del lavoro.

I candidati che avranno superato entrambi gli scritti accedranno alla prova orale, che consisterà in un colloquio strutturato in tre parti. La prima parte riguarderà la soluzione di un caso pratico, in una materia scelta preventivamente dal candidato, tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo. Valgono qui le medesime considerazioni condivise sul differente significato delle espressioni «diritto privato» e «diritto civile».

La seconda parte consisterà nella risposta a tre quesiti su tre materie, rimesse alla scelta dell'aspirante avvocato: il primo in diritto processuale civile o penale; il secondo in diritto civile, penale o amministrativo ed il terzo (il quale è stato oggetto di modifica per effetto dell'art. 7, d.l.144/2026) in diritto costituzionale, commerciale, del lavoro, ecclesiastico, internazionale privato e processuale, dell'Unione Europea o tributario. Qui il legislatore torna ad utilizzare, in continuità con le modalità che hanno regolato l'esame negli anni passati, l'espressione «diritto civile». La terza parte consisterà nella formulazione di un quesito in materia di ordinamento, deontologia e previdenza forense. Le prove scritte si svolgeranno nelle giornate del 15 e 16 dicembre 2026 e saranno rispettivamente dedicate alla stesura del parere motivato e dell'atto.

Gloria Scuffia
Gianmarco Storani

<i>Salvatore Amadio</i> Agente Wolters Kluwer Macerata Fermo e Ascoli Piceno	<i>Sandro Foglia</i> Agente Wolters Kluwer Macerata e Ancona
IPSOA Scuola di formazione	ALTALEX
Wolters Kluwer	Libra by Wolters Kluwer